



## **Tribunale di Treviso**

Seconda Sezione Civile

R.G. N.20/2022

### **DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE**

**- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -**

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 14 ter e ss.. L- 3/2012 presentato in data 17-06-2022 da **FIOROT CAROL** nata a Vittorio Veneto [TV] il 09/01/1992 e residente a Conegliano [TV] via Martiri della Libertà n. 13/A – C.F. FRT CRL 92A49 M089A;

esaminata l'integrazione depositata in data 14-7-2022 e l'inventario depositato in data 6-10-2022;

**rilevato che:**

- sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente è residente in Conegliano (TV);

- la ricorrente è debitore non fallibile in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 *ter* e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14ter in quanto:

- non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

a) la proponente non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;

b) la proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredata delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua

famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14<sup>ter</sup> comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
  - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
  - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità della debitrice persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
  - c) il resoconto sulla solvibilità della debitrice persona fisica negli ultimi cinque anni;
  - d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori;
  - e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

**ritenuto che** la proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14<sup>ter</sup> comma 5);

- ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinquies* comma 1);

- si provvede alla nomina di un liquidatore nella persona del Professionista nominato dall'OCC;

- si precisa che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali ed in particolare quello della pubblicità idonea a garantire la migliore diffusione possibile della notizia della vendita e quello della individuazione dell'acquirente del bene mediante procedura competitiva e che, ricorrendo l'*eadem ratio*, si applica l'art. 107 comma 6 L. Fall. e quindi il liquidatore potrà subentrare, se lo ritiene opportuno, nelle procedure esecutive pendenti, così come avviene in materia fallimentare e richiedere al datore di lavoro, in forza del presente decreto, la cessione della quota parte dello stipendio appresa alla procedura affinché il denaro sia addebitato direttamente sul conto corrente della procedura;

- a norma dell'art. 14 quinquies comma 2 lett. f) L. 3/2012 e valutata la proposta della Fiorot, debba essere fissato l'importo mensile di E. 300,00 (per 12 mensilità) di prelievo dalla retribuzione della proponente per la durata di 4 anni; tale somma dovrà essere versata dal datore di lavoro direttamente al liquidatore; la parte eccedente l'importo di E. 300,00 è destinata al mantenimento della Fiorot;
- in applicazione dei principi generali delle procedure concorsuali e quindi del principio della par condicio creditorum, della concorsualità e della segregazione del patrimonio, il pignoramento del quinto a favore di Credeco Srl (R.G. es. 219/2022 Tribunale di Treviso) è inopponibile alla procedura e non potrà più utilmente colpire lo stipendio della debitrice, sottratto allo spossessamento;

**evidenzia che:**

- sono compresi nella liquidazione anche la quota del 50% della vettura Ford Fiesta tg. GG075ZX e il credito nei confronti di Pupin Mirco;
- è esclusa dalla liquidazione la sola vettura Alfa 147 tg. CR346KY necessaria alle esigenze di vita della Fiorot e di contenuto valore commerciale;
- i compensi prededucibile dovranno essere liquidati dal Giudice;

**P.Q.M.**

- I. dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di FIOROT CAROL ,
- II. nomina liquidatore la dott.ssa Claudia Campion, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,
- III. dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies* ultimo comma L. 3/2012) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, fatta salva la facoltà del liquidatore di subentrare nelle esecuzioni pendenti e di richiedere quindi al Giudice dell'Esecuzione la prosecuzione della procedura;
- IV. dichiara la non opponibilità il pignoramento del quinto dello stipendio a favore di di Credeco Srl (R.G. es. 219/2022 Tribunale di Treviso), con la conseguenza che non potranno più essere operati i relativi prelievi sullo stipendio del debitore dalla data di deposito del presente decreto;
- V. ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito Internet del Tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso;
- VI. dispone che l'importo di E. 300,00 prelevato dalla retribuzione della Fiorot ( per 12 mensilità e per la durata di 4 anni) sia destinato ai creditori e versato dal datore

di lavoro direttamente al liquidatore; il residuo è sottratto alla liquidazione in quanto necessario al mantenimento della ricorrente;

VII. esclude dalla liquidazione la sola vettura Alfa 147 tg. CR346KY;

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 quinquies comma 1 L. 3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, lì 7 ottobre 2022

Il Giudice

*Bruno Casciarri*